



DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE



**RELAZIONE SUI RICONGIUNGIMENTI
FAMILIARI E L'AVVICINAMENTO AI LUOGHI
ORIGINARI PER IL PERSONALE
DELL'ESERCITO ITALIANO**

2018



AVVERTENZE

Fatte salve le esigenze di servizio, ufficio o istituto, nessuna parte di questa relazione può essere riprodotta in qualsiasi forma a stampa, fotocopia, microfilm, scansione digitalizzata o altri sistemi, senza l'autorizzazione scritta dell'originatore.

INDICE

1. PREMESSA
2. AMBITO D'APPLICAZIONE
3. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
 - 3.1 GENERALITA'
 - 3.2 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AI SENSI ART. 17 L. 266/1999
 - 3.3 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AI SENSI DIRETTIVA SMD "PARI OPPORTUNITA', TUTELA DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA'. LINEE GUIDA", ED. 2017
 - 3.4 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AI SENSI DIRETTIVA DIPE P-001 "PROCEDURE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO", ED. 2017
4. L'AVVICINAMENTO AI LUOGHI D'ORIGINE
 - 4.1 GENERALITA'
 - 4.2 LE PIANIFICAZIONE ORDINARIE "AD ISTANZA DI PARTE"
 - 4.3 DISPONIBILITA' DEI GRADUATI AL MOVIMENTO PRESSO ALTRE SEDI E AVVICENDAMENTO RECIPROCO
 - 4.4 PROVVEDIMENTI DI PRIMA ASSEGNAZIONE
5. ULTERIORI STRUMENTI PER CONTEMPERARE PARTICOLARI ESIGENZE
 - 5.1 GENERALITA'
 - 5.2 LA PROPOSTA DI REIMPIEGO PER SITUAZIONI DI PARTICOLARI GRAVITA'
 - 5.3 ISTANZA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER GRAVI, CONTINGENTI MOTIVI DI CARATTERE FAMILIARE
6. IMPATTO DELLE "NORMATIVE SPECIALI" ALLA CAPACITA' OPERATIVA DEI REPARTI
7. CASI DI ABUSO DELLO STRUMENTO
8. CONSIDERAZIONI

1. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di fornire un completo e dettagliato quadro di situazione in merito ai ricongiungimenti del nucleo familiare e l'avvicinamento ai luoghi d'origine del personale militare dell'Esercito Italiano.

L'introduzione del sistema professionale e del reclutamento femminile hanno determinato nuove esigenze, quali ad esempio i matrimoni e le convivenze tra militari, che hanno posto, sempre con maggiore incidenza, all'attenzione della Forza Armata i temi di rilevanza costituzionale della famiglia e della genitorialità intesa soprattutto come tutela dei genitori militari.

In particolare, il crescente numero di matrimoni e, ultime in ordine di tempo, di unioni civili tra personale appartenente all'Esercito Italiano, altre Forze Armate del Comparto Difesa o Forze di Polizia del Comparto Sicurezza nonché il naturale attaccamento del personale alla famiglia e ai luoghi d'origine contribuisce ad aumentare il disagio dei militari costretti al pendolarismo quotidiano o settimanale, specie nelle grandi città (ROMA) dove le sistemazioni alloggiative evidenziano forti criticità.

In tale contesto, la Forza Armata ha, **da sempre, ma oggi ancor di più**, disciplinato una serie di strumenti, posti a disposizione del personale, tesi alla tutela del proprio nucleo familiare, della genitorialità nonché a coniugare, ove possibile, le esigenze organico funzionali con le aspettative d'impiego del personale.

Quanto sopra nella doverosa considerazione che tutte le misure di tutela previste dalla Forza Armata, quali ad esempio il ricongiungimento familiare, la disponibilità al movimento presso una determinata sede o la temporanea assegnazione per gravi motivi familiari, vanno sempre messe in sistema con l'esistenza di posizioni organiche coerenti con il grado, il ruolo e la professionalità dell'interessato che nell'Ente di futura assegnazione deve necessariamente trovare utile ed efficace collocazione organica. Per quanto precede, gli strumenti forniti sono finalizzati a contemperare l'esercizio del "diritto soggettivo della cura familiare" del personale militare con le esigenze di organico e di servizio dei reparti, salvaguardando il "buon andamento" dell'Amministrazione, principio di pari rilevanza costituzionale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il trasferimento (tra sedi diverse) sia d'autorità (per esigenze della Forza Armata) che ad istanza dell'interessato costituisce un atto che consegue ad un attento processo valutativo.

La Forza Armata, nel vaglio delle diverse pianificazioni d'impiego (ad esempio per la 1° assegnazione ai reparti d'impiego dei neo Ufficiali, Sottufficiali, Graduati o Militari di Truppa)

o delle singole istanze di trasferimento applica criteri finalizzati al bilanciamento delle esigenze e delle aspirazioni dell’interessato con gli obiettivi e i compiti della Forza Armata.

Per quanto precede, all’Organo d’Impiego della Forza Armata è richiesta un’attenta gestione delle risorse al fine di perseguire fini istituzionali quali:

- il mantenimento di un ottimale livello organico dei reparti operativi con risorse accuratamente selezionate e idonee ad assolvere i compiti assegnati all’Unità presso cui sono in forza, allo scopo di non minarne l’efficienza e di tutelare, conseguentemente, la sicurezza del personale ivi impiegato;
- il soddisfacimento degli impegni operativi, logistici e addestrativi, che sono alla base della stessa esistenza dell’Unità, ovverosia l’efficienza operativa e la capacità di condurre operazioni sia in Patria che all’estero.

In tale quadro, la Forza Armata, nell’ottica di soddisfare quanto più possibile le aspirazioni d’impiego del proprio personale garantendo contestualmente la realizzazione dei citati obiettivi, ha regolamentato e, in alcuni casi, quali ad esempio la “*Disponibilità dei Graduati al movimento presso altre sedi e avvicendamento reciproco*”, disciplinato *ex novo* strumenti atti a coniugare le esigenze organico funzionali di Forza Armata con le aspettative dei singoli.

Tuttavia, va precisato che, tenuto conto della provvisorietà del rapporto di lavoro che caratterizza l’impiego degli Ufficiali¹ e dei Volontari in Ferma Prefissata (annuale o quadriennale), il trasferimento (o la temporanea assegnazione) ad istanza dell’interessato può essere disposto solo nei confronti del personale militare in servizio permanente il cui rapporto d’impiego è caratterizzato da stabilità e continuità.

Ad ogni modo, per tale personale con contratto “a tempo determinato”, la Forza Armata, al fine di salvaguardare le eventuali situazioni di particolare gravità afferenti il quadro familiare e/o sanitario del personale non in servizio permanente, ha normato taluni strumenti (riepilogati nel paragrafo n. 5) attivabili dal singolo militare (sia in servizio permanente che in ferma prefissata) in qualsiasi momento o fase della propria vita professionale.

3. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

3.1 GENERALITA’

Il fenomeno delle unioni fra militari, comparso con l’avvento della professionalizzazione delle Forze Armate e il reclutamento femminile, ha assunto nel tempo una valenza tale da chiedere una sempre maggiore attenzione. In tale contesto, il Dipartimento Impiego del Personale (DIPE), al fine

¹ Ufficiali in Ferma Prefissata (reclutati con contratto a tempo determinato) del Corpo di Sanità e Veterinaria, del Corpo degli Ingegneri e del Corpo di Commissariato.

di tutelare la stabilità/serenità della famiglia, soprattutto in presenza di figli (specie se in minore età) ha:

- costantemente monitorizzato il fenomeno;
- regolamentato, dando priorità istruttoria, le istanze di riunione del nucleo familiare, inoltrate dal militare:
 - trasferito d'autorità in una sede diversa per esigenze di Forza Armata (ai sensi dell'art. 17, L. 266/1999²);
 - il cui coniuge presti servizio in altra Forza Armata (Marina, Aeronautica o Carabinieri) o nell'ambito del Comparto Difesa (ai sensi della Direttiva dello Stato Maggiore Difesa “*Pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità. Linee guida*”, ed. 2017);
- disciplinato, nell'ambito della Direttiva P-001 “*Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito*”, modalità e procedure per l'inoltro dell'istanza di riunione del nucleo;
- contemporato, in sede di prima assegnazione, ove possibile, le esigenze familiari degli interessati. In tale quadro, il personale in attesa di prima assegnazione può indicare il gradimento per almeno 3 regioni di gradita assegnazione³.

3.2 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AI SENSI ART. 17 L. 266/1999

Il dipendente pubblico coniuge convivente del militare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e trasferito d'autorità in altra sede, può presentare istanza di trasferimento presso la nuova sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. In linea con lo spirito del disposto normativo, qualora l'istanza in parola sia inoltrata dal coniuge militare, DIPE accoglie l'istanza disponendo il movimento “a domanda” dell'interessato nella nuova sede di servizio del coniuge o, qualora non possibile (per assenza di Enti della F.A. o per ragioni di opportunità⁴) nella sede più vicina. In particolare, per il personale in esame viene posta particolare attenzione affinché venga evitato l'impiego di parenti di 1° grado nell'ambito della stessa Unità preferendo, qualora possibile, l'assegnazione a due diversi reparti dislocati nell'ambito della stessa sede.

² “*Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.*”

³ DIPE nell'elaborare la relativa pianificazione cerca di contemporare le esigenze del personale con prole.

⁴ Qualora vi sia la possibilità che uno dei coniugi si possa trovare alle dipendenze gerarchiche dell'altro coniuge.

Per tale fattispecie non si evidenziano particolari criticità, in quanto le n. 74 istanze pervenute al DIPE (negli ultimi 5 anni) sono state tutte accolte con la conseguente riunione del nucleo familiare nella nuova sede di servizio.

3.3 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AI SENSI DIRETTIVA SMD "PARI OPPORTUNITÀ, TUTELA DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ. LINEE GUIDA", ED. 2017

I coniugi che prestano servizio in diverse Amministrazioni del Comparto Difesa (Esercito Italiano, Marina, Aeronautica o Carabinieri) o del Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco o Guardia di Finanza) possono presentare congiuntamente istanza di riunione del nucleo familiare ai rispettivi Organi d'Impiego.

In particolare, al fine di conseguire un bilanciamento tra le diverse esigenze delle Forze Armate interessate, i rispettivi Organi d'Impiego procederanno a un esame congiunto al fine di individuare possibili soluzioni, anche mediante l'indicazione di una o più sedi di servizio ove poter concretizzare la riunione del citato nucleo familiare.

Tale provvedimento, nel portare un beneficio agli interessati ma anche alle rispettive Amministrazioni, permette la contemporanea presenza dei due coniugi in una determinata area geografica (che non necessariamente dovrà coincidere con la sede di servizio dell'uno o dell'altro, ma potrà essere anche una terza sede) garantendo loro una maggiore partecipazione alle attività del reparto.

3.4 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AI SENSI DIRETTIVA DIPE, P-001 "PROCEDURE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO", ED. 2017

In aggiunta ai strumenti sopra menzionati, il DIPE, tenuto conto del crescente fenomeno dell'unione familiare tra appartenenti alla Forza Armata, ha inteso maggiormente salvaguardare le esigenze familiari del proprio personale disciplinando la possibilità per i coniugi, entrambi appartenenti all'Esercito, in Servizio Permanente o che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio⁵, di poter presentare congiuntamente istanza di riunione del nucleo familiare.

La citata istanza, presentata al reparto di appartenenza dal più elevato in grado della coppia, è trattata con priorità dal DIPE che, a seguito di una attenta valutazione sull'utile collocabilità organica degli interessati, formula una proposta di riunione del nucleo su una o più sedi.

⁵ Per quanto precede, la Forza Armata concede la possibilità di presentare istanza di ricongiungimento familiare anche al personale NON in servizio permanente, ma che abbia maturato almeno 5 anni di servizio.

Per quanto precede, e in analogia alla fattispecie disciplinata dallo SMD, l'istanza di riunione familiare **è sempre accolta** dal Dipartimento che, di fatto, al fine di assicurare il principio di "buon andamento" dell'Amministrazione, propone agli interessati una o più sedi ove si possano coniugare le esigenze della Forza Armata con gli interessi dei coniugi (riunione del nucleo familiare).

In tale ambito, si ritiene opportuno evidenziare che l'eventuale mancata realizzazione fattiva del ricongiungimento familiare o, in altri termini, il rigetto da parte degli interessati delle proposte formulate, è una scelta della coppia di mantenere il nucleo disgiunto piuttosto che ricongiunto in una sede diversa da quella auspicata (in particolare nelle regioni del Sud Italia dove l'eventuale accoglimento dell'istanza di riunione del nucleo familiare esporrebbe l'Amministrazione a eventuali contenziosi presentati dal personale al quale è stata denegata l'istanza di temporanea assegnazione ai sensi della L. 104/92, del D.Lgs. 151/2001 o del D.Lgs. 267/00 per incollocabilità organica.

4. L'AVVICINAMENTO AI LUOGHI D'ORIGINE

4.1 GENERALITA'

Per quanto concerne soprattutto la categoria dei Graduati, il rapporto tra le aree di reclutamento del personale (prevalentemente Centro-Sud) con le posizioni organiche della Forza Armata evidenzia l'impossibilità, date le attuali consistenze, di poter realizzare le aspettative d'impiego di tutto il personale proveniente dalle regioni del Sud Italia, e in particolare della Campania (dove il rapporto tra posizioni organiche e reclutati registra esubero di 12.857 unità), **Sicilia** (esubero di 6.587 unità) e **Puglia** (esubero di 5.706 unità).

Tale criticità è inoltre acuita dalla:

- riduzione contestuale dei V.O. prevista dalla L.244/2012 correlata alla professionalizzazione della categoria dei Graduati che comporta l'impossibilità di porre in congedo, verosimilmente prima del 2032, i Graduati più anziani, principalmente effettivi nei reparti del Sud, così da liberare, di fatto, tali posizioni a favore del personale più giovane;
- la necessità di garantire, presso i reparti ad alta connotazione operativa del Sud Italia, un'aliquota di personale in ferma prefissata (VFP1/4) impiegabile in contesti operativi sia sul territorio nazionale che all'estero.

Tuttavia, DIPE, al fine di coniugare le esigenze di Forza Armata con le aspettative del personale in servizio permanente che auspica un avvicinamento al proprio luogo d'origine, ha, nel tempo, costantemente ampliato e ottimizzato una serie di strumenti finalizzati a:

- regolamentare le istanze di temporanea assegnazione⁶ (direttiva P-001 “*Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito*”, ed. 2017) per la tutela:
 - del parente disabile del militare (ai sensi della L. 104/1992);
 - del figlio, minore di 3 anni, con entrambi i genitori lavoratori (ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001);
 - dell’espletamento del mandato elettorale (ai sensi della L. 267/2000).
- disciplinare specifici strumenti, ottimizzati nel tempo, atti a coniugare le esigenze organico funzionali di Forza Armata con le aspettative d’impiego del personale su base meritocratica:
 - le pianificazioni ordinarie “*Ad istanza di parte*”;
 - la “*Disponibilità dei Graduati al movimento presso altre sedi e avvicendamento reciproco*”.
- tenere in considerazione, in sede di prima assegnazione per l’immissione nel ruolo o transito di categoria, ove possibile, le esigenze familiari degli interessati.

4.2 LE PIANIFICAZIONI ORDINARIE “AD ISTANZA DI PARTE”

Pianificazione di impiego del personale tesa a coniugare le carenze dei reparti con le aspettative del personale, redatta su base annuale con connotazione meritocratica e trasparente.

In particolare, il DIPE pubblica annualmente, per ciascuna categoria, le sedi disponibili per un trasferimento “a domanda” indicando per ciascuna sede le professionalità cercate nonché i criteri per la formazione della graduatoria rigorosamente su base meritocratica che tengono conto del rendimento e del comportamento in servizio.

Per quanto precede, le esigenze organico funzionali di Forza Armata sono soddisfatte mediante l’accoglimento delle istanze del personale, in possesso delle professionalità cercate, meglio classificatosi nella graduatoria di merito che, al fine di assicurare la trasparenza dello strumento, è pubblicata sul sito intranet di Forza Armata.

4.3 DISPONIBILITÀ DEI GRADUATI AL MOVIMENTO PRESSO ALTRE SEDI E AVVICENDAMENTO RECIPROCO

La pianificazione in titolo, relativa alla sola categoria dei Graduati, rappresenta un valido strumento che consente, attraverso la creazione di un bacino di personale disponibile al reimpegno in una sede gradita, di poter disporre con continuità, efficacia e procedure informatizzate, sia gli avvicendamenti reciproci, sia numerosi ulteriori trasferimenti “a domanda” in sedi gradite coniugando, di fatto, le esigenze della Forza Armata con le aspettative d’impiego dei singoli.

⁶ La durata della temporanea assegnazione varia in funzione del beneficio di legge: sino alla perdita dei requisiti per il personale fruitore della L. 104/1992, massimo 3 anni per i fruitori del D.Lgs. 151/2001, massimo 5 anni (correlato al mandato elettorale eventualmente rinnovabili alla rielezione) per i fruitori del D.Lgs. 267/2000.

In tale quadro, per gli avvicendamenti reciproci (ossia il mero “scambio alla pari”) è stata confermata la titolarità dell’individuazione delle varie coppie in capo al Dipartimento Impiego del Personale, mentre, per le assegnazioni in una sede gradita, viene consolidata in capo ai Graduati l’opportunità di esprimere il gradimento per una determinata sede, ciò al fine di ottenere una maggiore trasparenza e accessibilità, salvaguardando, contestualmente, la flessibilità in termini di gestione d’impiego del personale e l’osservanza di criteri meritocratici.

Tale strumento consente, pertanto, di:

- disciplinare principi e modalità per l’individuazione, la valutazione e l’eventuale trasferimento delle coppie di graduati, il cui avvicendamento reciproco (scambio alla pari), nel realizzare le aspettative d’impiego dei singoli interessati, non leda l’efficienza dei reparti, in particolare, si evidenzia che la procedura di “avvicendamento reciproco” è, comunque, fondata sulla condizione ineludibile che vi deve essere un necessario bilanciamento nell’incarico polifunzionale svolto tra il personale in entrata e in uscita al fine di non minare l’operativa del reparto.
- costituire, al fine di ripianare specifiche esigenze organico funzionali di Forza Armata, un bacino di personale disponibile al movimento “a domanda” in una determinata sede. In particolare, il Dipartimento, al fine di soddisfare le suddette esigenze, potrà interessare gli eventuali candidati per un movimento “a domanda” nella sede di auspicata assegnazione prendendo in considerazione:
 - l’utile collocazione organica degli interessati nella sede desiderata;
 - la graduatoria di merito, redatta sulla base del rendimento in servizio, e pubblicata, per il criterio della trasparenza, sul sito intranet di Forza Armata;
 - dell’età anagrafica;
 - della situazione di alimentazione dell’Ente di appartenenza;
 - di eventuali difficoltà di alimentazione della sede desiderata.

In sintesi, mediante tale strumento, per l’anno 2017 è stato possibile assecondare i gradimenti, e pertanto accogliere il movimento “a domanda” per n. 516 Graduati di cui n. 71 fruitori di benefici ai sensi della L. 104/1992, D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 267/2000 che contestualmente sono stati stabilizzati nella sede di interesse.

4.4 PROVVEDIMENTI DI PRIMA ASSEGNAZIONE

Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane in ragione delle aspirazioni professionali e d’impiego dei singoli, il personale, la cui posizione d’impiego è all’attenzione del Dipartimento a

seguito di immissione nel ruolo o per transito di categoria (prima assegnazione), è chiamato ad indicare:

- la propria situazione familiare specificando se coniugato o convivente, con o senza prole, l’eventuale attività lavorativa del coniuge (se militare o non), il domicilio del proprio nucleo familiare,
- il gradimento per l’eventuale impiego nei reparti delle forze speciali/forze per operazioni speciali⁷ (previa acquisizione della qualifica di “operatore OS”), nei paracadutisti (previa acquisizione della qualifica di “paracadutista militare”), nei lagunari (presso il reggimento lagunari “Serenissima” in VENEZIA, previa acquisizione della qualifica “anfibia”), nella fanteria aeromobile (presso il 66° reggimento fanteria aeromobile “Trieste” in FORLI’, previa acquisizione della qualifica di “aeromobilità”) e nell’ambito dei reparti alpini (ove, è auspicabile una “vocazione” per il particolare addestramento e impiego in ambiente montano e anche al fine di favorirne il reclutamento su base regionale [*Nord Italia*]);
- il gradimento per almeno 3 regioni di gradita assegnazione.

Quanto sopra nella considerazione che, nell’ambito dei provvedimenti di prima assegnazione, il personale è assegnato ovvero confermato prevalentemente presso i reparti dell’Area Operativa della Forza Armata, naturale destinazione soprattutto del personale più giovane, tenendo conto in primo luogo delle prioritarie esigenze organico-funzionali in atto (con specifico riferimento agli incarichi posseduti ed alle carenze presso le unità), della graduatoria concorsuale e, con ogni favorevole predisposizione qualora possibile, dei gradimenti espressi dagli interessati, in particolare di quelli con prole.

5. ULTERIORI STRUMENTI PER CONTEMPERARE PARTICOLARI ESIGENZE

5.1 GENERALITA’

La Forza Armata, nell’ottica di salvaguardare il personale in situazioni familiari e/o sanitarie connotate da non comune gravità e urgenza non risolvibili mediante i normali strumenti normativi tesi alla tutela della genitorialità o del parente/affine disabile (art. 42 bis D.Lgs. 151/01, L. 104/92), ha disciplinato specifici strumenti che possano risolvere o quanto meno mitigare le difficili condizioni che possono caratterizzare il proprio personale:

- la proposta di reimpiego per situazioni di particolari gravità, rappresentata dal Comandante di Corpo, a seguito di colloquio con l’interessato;

⁷ 9° reggimento par. d’assalto “Col Moschin” in LIVORNO, 185° reggimento RAO in LIVORNO, 4° reggimento alpini paracadutisti “Monte Cervino” in VERONA.

- l'istanza di assegnazione temporanea per gravi, contingenti motivi di carattere familiare (90 giorni eventualmente rinnovabile fino a un massimo di 180 giorni) tese a tutelare situazioni contingenti di particolare gravità, urgenza e connotata da temporaneità.

Tali strumenti, in linea con lo scopo per il quale sono stati disciplinati, possono essere attivati da qualsiasi militare (sia in servizio permanente che in ferma prefissata) in qualsiasi momento o fase del proprio percorso professionale.

5.2 LA PROPOSTA DI REIMPIEGO PER SITUAZIONI DI PARTICOLARI GRAVITA'

Strumento con il quale il Comandante di Corpo, pur non sussistendo un diritto al trasferimento nella sede auspicata, può porre all'attenzione del proprio Vertice gerarchico e del Dipartimento Impiego del Personale la particolare situazione di un proprio dipendente, connotata da non comune gravità e urgenza, che può avere delle importanti conseguenze negative sul rendimento in servizio dell'interessato.

In particolare, la procedura è attivata dal singolo militare (sia in servizio permanente che in ferma prefissata) che, tramite colloquio, può illustrare al proprio Comandante di Corpo la particolare condizione di disagio che lo contraddistingue.

Il Comandante, a seguito del colloquio, ritenuta la problematica esposta meritevole di attenzione, la sottopone all'attenzione del proprio Vertice gerarchico e del Dipartimento che, ritenendo la situazione prospettata meritevole di un provvedimento d'eccezione, accoglie la proposta pervenuta disponendo il trasferimento "a domanda" del militare nella sede auspicata.

Negli ultimi 5 anni, Dipartimento ha accolto n. 423 proposte di reimpiego risolvendo/mitigando, di fatto, altrettante situazioni di particolari gravità (*59% delle istanze presentate*).

5.3 ISTANZA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER GRAVI, CONTINGENTI MOTIVI DI CARATTERE FAMILIARE

Il militare (sia in servizio permanente che in ferma prefissata) in situazioni eccezionali di estrema gravità ed urgenza, connotata da temporaneità, non risolvibili mediante tutti gli altri strumenti normativi a disposizione del personale, con particolare riferimento a quelli previsti dal legislatore (L. 104/1992, art. 42 bis D.Lgs. 151/2001) o dalla Forza Armata (es. "*La proposta di reimpiego per situazioni di particolari gravità*") può inoltrare specifica istanza di temporanea assegnazione per 90 giorni (eventualmente rinnovabili per ulteriori 90 giorni) in una sede auspicata.

Tale strumento, disciplinato dalla Forza Armata in un quadro crescente di tutele poste a disposizione del personale, mira a supportare il personale che, al fine di far fronte a gravi e

temporanee necessità di natura personale o familiare dell'interessato. Per tale ragione, il Dipartimento, nell'esaminare con ogni favorevole predisposizione la concessione di tale beneficio a favore del personale, non valuta, data anche la brevità dell'assegnazione, il requisito dell'utile collocazione organica dell'interessato nella sede di auspicata assegnazione.

Negli ultimi 5 anni, Dipartimento ha accolto n. 1.952 istanze di temporanea assegnazione risolvendo/mitigando, di fatto, parimenti situazioni personali/familiari caratterizzate da gravità ed urgenza a carattere temporaneo (*84% delle istanze presentate*⁸).

6. IMPATTO DELLE “NORMATIVE SPECIALI” ALLA CAPACITA’ OPERATIVE DEI REPARTI

Per il militare fruitore dei benefici e/o assegnato temporaneamente *ex lege* (L. 104/1992, art. 42 bis D.Lgs. 151/2001, D.Lgs. 267/2000) si esclude un impiego in attività/missioni al di fuori della sede stanziale, anche di durata limitata, che svilirebbe la *ratio* del beneficio concesso. In tale ottica, il beneficiario dell’istituto, pur dovendo garantire il pieno assolvimento dell’incarico a lui assegnato, osservando l’orario previsto ed essere impiegato esclusivamente nell’incarico a lui assegnato, non potrà essere impiegato dal reparto nell’ambito di operazioni sul territorio nazionale (es. “Strade Sicure”) o all'estero. Ad oggi, il personale Ufficiale / Sottufficiale / Graduato non impiegabile operativamente in quanto fruitore dei benefici ex lege 104/92, D.Lgs. 151/01, D.Lgs. 267/00 è pari a n. 3.184 unità.

Tale criticità si acuisce nei reparti operativi dislocati nelle regioni del Sud Italia, dove gravita quasi il 90% del personale fruitore e l’aliquota di personale assegnato temporaneamente supera, in taluni casi, la percentuale del 5%. Il superamento di tale soglia, come evidenziato da uno studio condotto dall’ex III Reparto Impiego delle Forze/COE dello Stato Maggiore dell’Esercito, e recentemente confermato nei contenuti anche dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2515/2017 in merito a specifico quesito posto dalla Forza Armata sull’impatto delle citate normative speciali sull’operatività delle Unità di impiego, limita significativamente la prontezza operativa del reparto comportando il rischio di non riuscire ad assolvere i compiti istituzionali assegnati.

Inoltre, quale effetto secondario, l’assegnazione temporanea di tale personale, in linea con i disposti di legge, comporta, di fatto:

- l’occupazione di posizioni organiche che diversamente sarebbero assegnato al personale su base meritocratica svilendo così il rendimento in servizio dei più meritevoli;
- l’aggravio di compiti e servizi per il restante personale, idoneo operativamente, aumentando lo stress psico-fisico.

⁸ Di cui il 37,5% al fine di poter prestare assistenza sanitaria al coniuge in stato di “*gravidanza a rischio*”.

7. CASI DI ABUSO DELLO STRUMENTO

In tale contesto, anche al fine di fornire un quadro completo, non è da sottacere come, in taluni casi, il personale, nell'intento di avvicinarsi ai luoghi d'origine, abbia abusato degli strumenti posti a disposizione dal legislatore o dalla Forza Armata incorrendo così anche all'azione dell'Autorità Giudiziaria.

Tali casi di abuso, eccezionali per numero e fattispecie, sviliscono l'operato quotidiano di Graduati, anche più anziani e meritevoli, che, al pari dei pochi "furbi" aspirano a ricongiungersi ai propri familiari nei luoghi d'origine e, pertanto impongono una rigorosa quanto puntuale azione di controllo da parte dei Comandanti, a tutti i livelli, affinché tali usi illeciti possano emergere ed essere perseguiti, in linea con la policy di Forza Armata (c.d. "tolleranza zero"), nelle sedi appropriate.

8. CONSIDERAZIONI

La Forza Armata, come già detto, ha da sempre, ma oggi ancor di più, tenuto in grandissima considerazione le esigenze del suo personale. La dimostrazione evidente è la continua opera di integrazione, ottimizzazione e ampliamento, da parte del Dipartimento Impiego del Personale, delle tutele poste dalle disposizioni di legge con svariati strumenti che, pur imponendo ulteriori vincoli nell'impiego del personale, si pongono il nobile obiettivo di risolvere o quanto mitigare situazioni di particolari disagio dei propri dipendenti.

Tuttavia, la disamina del quadro di situazione rappresentato, oltre ad evidenziare le difficoltà di alimentare sia i reparti del Sud Italia, dove la domanda (aspirazioni del personale) prevale nettamente sull'offerta (posizioni organiche del personale), che i reparti dislocati nel Nord Italia, soprattutto nell'ambito di specialità peculiari, quali, ad esempio, i lagunari o le truppe da montagna, dove l'efficienza operativa del moderno professionista è strettamente correlata alla "vocazione" per il particolare addestramento nel contesto anfibio o montano, pone soprattutto in risalto il complesso quadro di situazione presente nei reparti del Sud Italia.

Di fatto, tali regioni, che contribuiscono maggiormente al reclutamento in Forza Armata, e che contestualmente sono tra le più ambite dal personale, essendo già favorevolmente alimentate, presentano di rado particolari e singole esigenze di alimentazione che non sono sufficienti a soddisfare le sempre crescenti aspirazioni del personale. Tale criticità, inoltre, è aggravata dal personale che, nell'intento di avvicinarsi ai luoghi d'origine, è fruitore di benefici ai sensi della L. 104/92, del D.Lgs. 151/01 o del D.lgs. 267/00 che, oltre a occupare una posizione organica altrimenti assegnabile, mediante il criterio meritocratico, al personale, di pari professionalità, riduce la prontezza operativa dei reparti aggravando lo stress psico-fisico del restante personale.

In tale quadro, è opportuno evidenziare che il fenomeno crescente delle unioni fra militari, tutelato con un ampio sistema di strumenti tesi alla stabilità/serenità della famiglia, soprattutto in presenza di figli (specie se in minore età), non evidenzia aspetti di criticità. Infatti, la Forza Armata, nel formulare più opzioni/sedi possibili agli interessati dove ricongiungere il nucleo familiare, prevede sempre l'accoglimento dell'istanza di ricongiungimento che potrà così concretizzarsi ad eccezione di singoli casi nei quali prevale, nell'ambito della coppia, la scelta di tenere il nucleo disgiunto piuttosto che riunito in una sede diversa da quella auspicata.

Diversamente da quanto sopra, carattere di evidente criticità assume l'impossibilità per l'Amministrazione, dato l'attuale rapporto tra reclutamento e posizioni organiche della Forza Armata, di realizzare le aspettative di tutto il personale proveniente dalle regioni del Sud Italia. Quanto sopra anche nella considerazione che la funzionalità di tali reparti operativi va salvaguardata garantendo costantemente un'alimentazione di personale giovane (*under 25*) preparato fisicamente e prontamente impiegabile in quanto già è presente, presso i reparti del Sud, una consistente quantità di Graduati meno giovani (*over 35*). Un aumento ulteriore di personale più anziano presso questi reparti, elevando l'età media degli effettivi, creerebbe indubbia criticità con limitazioni all'impiego operativo delle stesse.

